

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ric. n. 10459/2013

Sezione Terza bis

Udienza del 5 giugno 2014

Motivi aggiunti

OK

e contestuale nuova istanza cautelare

Per **Giorgio La Spina** (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), residente a Palermo, Viale Venere, n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Mario Serio (codice fiscale SRE MRA 52M20 G273P - PEC: marioserio@pecavvpa.it), del foro di Palermo e dall'Avv. Giuseppe Naccarato (codice fiscale: NCC GPP 64 S03H 579H - PEC: giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org - fax 06-98936663) del foro di Roma e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in (00198) Roma, Via Tagliamento, n. 76,

contro

1. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

nonché nei confronti, ove occorra:

2. dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore p.t., con sede in Palermo, domiciliato per la carica in Piazza Marina, 61 - 90133 PALERMO;
3. del sig. Riccardo Bellisario

per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare:

- dell'atto di approvazione della nuova graduatoria nazionale del 18.12.2013, formata ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis del d.l. n. 104/2013, per come convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013 n. 128;
- della graduatoria medesima;

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III
17 FEB 2014
REG. PROT. REG. RIC.



- del decreto del MIUR n.986 del 29 novembre 2013;
- dei verbali e degli atti relativi alle prove di esame per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, sede di prima scelta Palermo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto compreso l'eventuale esclusione dal corso presso l'Università di Palermo, nella parte in cui spieghi efficacia lesiva nei confronti del ricorrente,

nonché, per l'accertamento:

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso in posizione utile nella graduatoria nazionale e al Corso di Laurea in esame presso la sede di palermo o, in subordine, presso le altre sedi indicate e di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta per condanna in forma specifica ex art.30, comma 2, c.p.a., all'ammissione definitiva anche in soprannumero,

e per la condanna

- delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa ovvero a quelli scelti in via gradata presso altre sedi nonché, ove occorra, e comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge.

FATTO

1. – Il ricorrente ha partecipato alla selezione per l'ammissione alla graduatoria unica nazionale per l'accesso ai corsi a numero programmato di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria, banditi e regolati dal decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449 e dai decreti ministeriali del 9 luglio 2013, n. 602

e 652, di definizione dei posti disponibili nei due suddetti corsi di laurea, nonché dai successivi bandi – sostanzialmente ricognitivi della disciplina nazionale ministeriale – dei singoli atenei e, per quanto concerne l'Università di Palermo (prima scelta del ricorrente), dal bando di cui al decreto rettorale n. 1885/2013.

2. – A fronte di una *lex specialis* che prevedeva il riconoscimento del c.d. *bonus* maturità, nel corso delle selezioni è intervenuto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), recante "*misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", il cui art. 20 ("*corsi di laurea ad accesso programmato*") che, non solo ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008 citato, ma ha addirittura inteso intervenire sui concorsi in atto, prevedendo che il medesimo art. 4 "*non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto*".

3. – Per effetto di tale decurtazione *ex lege*, nella prima graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 il ricorrente ha ottenuto 33,50 punti per il superamento del *test* di ammissione, mentre non si è più visto riconoscere i 7 punti spettatigli - ai sensi del bando - per il c.d. *bonus* maturità, in ragione del voto di 95/100, conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso il Liceo Classico Statale Garibaldi di Palermo.

Egli ha così promosso il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'omessa attribuzione del punteggio per c.d. *bonus* maturità.

4. - Frattanto il d.l. n. 104/2013 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013, n. 128 e l'art. 20 è stato radicalmente modificato, mediante la reintroduzione, *per le procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse*, del c.d. *bonus* maturità e con la previsione della

formulazione di una nuova graduatoria "concorrente" con quella del 30 settembre 2013 in cui viene riconosciuto il c.d. *bonus* maturità.

E' quindi seguito il decreto ministeriale 29 novembre 2013, attuativo della nuova disciplina, che ha previsto la pubblicazione della nuova graduatoria per il giorno 18 dicembre 2013.

5.- Il ricorrente ha ottenuto la relativa misura cautelare da parte di codesta Ecc.ma Sezione (ord. n. 4838 del 2.12.2013, corretta dall'ordinanza n. 582/2014) e, in base a tale provvedimento, è stato ammesso con riserva presso l'Università degli studi di Palermo.

Tuttavia, tale ordinanza cautelare di ammissione con riserva all'immatricolazione era legata alla predisposizione della graduatoria del 18 dicembre 2013, secondo i criteri stabiliti dall'art. 20, commi 1 *bis* e seguenti del D.L. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 e all'indicazione da parte del MIUR della sede universitaria - tra quelle prescelte dal ricorrente - in cui quest'ultimo risulta in posizione utile.

6.- Il ricorrente ha ottenuto 33,50 punti nella prima graduatoria del 30 settembre 2013 e 40,50 in quella successiva del 18 dicembre 2013, punteggio non utile rispetto al numero complessivo dei posti programmati, pari, si ripete, a 10.302 secondo il D.M. 29 novembre 2013.

Da ciò discende, non solo un suo interesse a coltivare il ricorso originario n. 10459/13, ma anche un suo rinnovato interesse a contestare, con i presenti motivi aggiunti da valere eventualmente come autonomo ricorso, anche la nuova graduatoria del 18 dicembre 2013 e tutti gli atti presupposti e connessi, essendo sorto solo ora il suo interesse sul punto.

Infatti, il ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha inteso impugnare la precedente graduatoria in relazione al mancato riconoscimento del c.d. *bonus* maturità, confidando nella revisione del punteggio e in un collocamento in posizione utile. Soltanto con la pubblicazione della nuova graduatoria del 18 dicembre 2013 - che, secondo il D.M. 29 novembre 2013 non sostituisce ma si affianca a quella del 30 settembre 2013 (che continua a spiegare i suoi effetti soprattutto ai fini della conferma della legittimità delle iscrizioni già effettuate) - egli ha avuto contezza dell'effettiva lesione dei suoi interessi.

Con separato giudizio dinanzi al Tar Sicilia- sede di Palermo- Sezione I- Rg. n. 412/2014, il ricorrente ha altresì contestato in modo specifico le operazioni di esame svoltesi presso l'Università degli studi di Palermo.

DIRITTO

I.- Illegittimità della graduatoria del 18 dicembre 2013 e degli atti presupposti e connessi per violazione e falsa applicazione di legge, illogicità e contraddittorietà manifesta; disparità di trattamento, violazione del principio del merito.

1. - Sussiste un interesse del ricorrente a contestare la nuova graduatoria del 18 dicembre 2013, nella parte in cui - a differenza delle regole che hanno accompagnato la graduatoria del 30 settembre 2013 - non prevede lo scorrimento e non prevede la possibilità di immatricolazione in via gradata presso altre sedi diverse da Palermo, pure indicate nella domanda e, soprattutto, nella parte in cui non garantisce al ricorrente un trattamento pari a quello riservato a coloro che sono stati ammessi per scorrimento con minore punteggio sulla base della graduatoria precedente (30 settembre 2013).

Infatti, oggi esistono e concorrono - in base al decreto ministeriale 986 del 29 novembre 2013 - due graduatorie nazionali formate e governate da normative differenti e discriminanti dei candidati, compreso il ricorrente.

Quest'ultimo rischia di essere nuovamente escluso dal corso di laurea in esame sulla base della nuova graduatoria. Tuttavia, se egli avesse ottenuto il *bonus* maturità *ab origine*, oggi risulterebbe immatricolato presso l'Università degli studi di Palermo attraverso lo scorrimento e le rinunce relative alla prima graduatoria che hanno permesso ad altri candidati con punteggio a lui pari od inferiore (ad es. sig. Riccardo Bellisario, con punti 39,50 e privo di c.d. *bonus* maturità) di essere regolarmente immatricolati anche presso l'Università degli studi di Palermo tramite scorrimento della prima graduatoria.

Il legislatore, quindi, avrebbe dovuto ripristinare i normali meccanismi sulle utilizzazioni delle graduatorie, fino alla copertura di tutti i posti disponibili, al netto di coloro che non sono in possesso del c.d. *bonus* maturità, ma la cui immatricolazione è stata sanata dalla legge n. 128 del 2013.

Tutto ciò non è avvenuto.

Il D.M. 29 novembre 2013 e gli atti conseguenti avrebbero dovuto consentire lo scorrimento della graduatoria fino all'allineamento dei punteggi di tutti i candidati della prima e della seconda graduatoria, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti originariamente dalla disciplina relativa alla prima graduatoria del 30 settembre 2013 e dalla *lex specialis*, tanto più nel momento in cui il legislatore ha previsto e consentito l'ammissione in *sovrannumero* - proprio per rimediare alle sue stesse inopportune iniziative normative senza ledere diritti e affidamenti dei candidati -,

nel pieno riconoscimento del principio di parità di trattamento e della valorizzazione del merito.

Evidente appare la contraddizione che inficia il D.M. 29 novembre 2013, n. 986 tra l'ammissione in sovrannumero, cui fa riferimento l'art.20, comma 2, del d.l. 104/2013, come novellato dalla legge di conversione n.128/2013 e il fatto che essa sia subordinata alla mancata copertura dei posti disponibili secondo la programmazione degli atenei, senza alcuna possibilità, quindi, di scorrimento o rinuncia. E ciò è tanto più confermato dal fatto che se si fosse *ab origine* provveduto alla celebrazione dei *test* d'ingresso ai corsi di laurea in esame attribuendo il c.d. *bonus* maturità, il ricorrente, a seguito di rinunce e scorrimenti della graduatoria del 30 settembre 2013, oggi vietate nella graduatoria del 18 dicembre 2013, si ritroverebbe già immatricolato presso l'Università degli studi di Palermo. Il criterio prescelto e attuato dal D.M. è, pertanto, incoerente e discriminante e non si ispira affatto al principio del merito, avendo dovuto l'Amministrazione garantire il rispetto della gerarchia di merito tra coloro che erano in possesso del c.d. *bonus* maturità e coloro che, pur non in possesso del *bonus*, si sono visti immatricolare sulla base della prima graduatoria a scorrimento. Una diversa soluzione sarebbe stata pienamente coerente con la stessa *ratio legis* nella parte in cui ha riconosciuto la necessità di ammettere tutti gli aventi diritto anche in soprannumero, sicché anche la seconda graduatoria avrebbe dovuto garantire lo scorrimento in rapporto a tutti candidati nel rispetto, tra entrambe le graduatorie, del punteggio attribuito in via definitiva. Quel che è mancato è, pertanto, un allineamento tra le graduatorie nel rispetto del punteggio definitivamente ottenuto e senza discriminare tra la prima e la seconda.

Diversamente la stessa previsione di cui all'art. 20, comma 1 *bis*, del d.l. n. 10372013, come convertito dalla legge n. 128/2013, sarebbe illegittima per irragionevolezza, per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto allo studio basato sul merito (art. 34, commi 1 e 3, Cost.), nonché di quello del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.).

Si denuncia, pertanto, la contraddizione che affligge il D.M. attuativo pubblicato il 29 novembre 2013 tra l'ammissione in sovrannumero, cui fa riferimento l'art. 20, co. 1 *bis*, del d.l. n. 104/2013, come novellato dalla legge di conversione n. 128/2013, e il fatto che essa sia subordinata alla mancata copertura dei posti disponibili secondo la programmazione degli atenei.

2. – Inoltre, indipendentemente dai rapporti tra prima e seconda graduatoria e dalla necessità di una loro integrazione e allineamento, v'è che quella del 18 dicembre 2013, a differenza della prima, non può subire, di per sé, scorrimenti e per tal modo impedisce al ricorrente di aspirare a eventuali disponibilità di posti presso l'Università degli studi di Palermo, come prima scelta, ovvero presso le altre 72 università indicate.

Più precisamente, la nuova disciplina penalizza coloro i quali, come il ricorrente, non risultano immediatamente destinatari di una sede, escludendo l'operatività dei normali meccanismi di rinuncia e conseguenziale scorrimento.

L'esclusione dell'operatività di tale meccanismo – a differenza della graduatoria del 30 settembre 2013 - non ha nulla di ragionevole, se non nella ritenuta esigenza di non allargare la platea di coloro che sono stati ammessi, finendo tuttavia per escludere immotivatamente tutti coloro che avrebbero una *chance* di ammissione.

La disposizione, poi, genera tanto più ingiustizia se posta a confronto con quella che ha inteso mantenere le immatricolazioni di tutti coloro che non godevano del c.d. *bonus* maturità e che, magari, hanno anche a suo tempo beneficiato dello scorrimento.

II. – Segue. Illegittimità costituzionale dell'art. 20 l. n. 128/2013.

1. - Ove, invece, il D.M. rispecchi la volontà del legislatore, allora si solleva sin d'ora la relativa q.l.c. dell'art. 20 nella versione introdotta dalla legge di conversione n. 128 dell'8.11.2013 in relazione agli articoli 2, 3, 24 e 25 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, esclusa la diversa interpretazione suggerita nel precedente motivo di ricorso, risulterebbe evidente come il mancato scorrimento della graduatoria fino al rispetto dell'ordine di merito tenuto conto di entrambe le graduatorie e dei candidati già definitivamente immatricolati impedisce lo scorrimento ai fini dell'allineamento sulla base del merito addirittura lo stesso scorrimento della seconda graduatoria in caso di vacanze anche sopravvenute di posti.

La norma in esame viola, pertanto, una serie di principi costituzionali.

Anzitutto, il principio di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.), quello del diritto allo studio basato sul merito (art. 34, commi 1 e 3, Cost.) e quello di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), in quanto pone nel nulla un'intensa attività organizzativa dell'amministrazione, rendendo inutili significative attività di programmazione e gestione ormai effettuate e riducendo di fatto il numero programmato da destinare ai candidati più meritevoli (tanto più in materia sanitaria), in disparte quelli che sono stati immatricolati in base alla precedente graduatoria pur non avendone titolo alla luce del riconoscimento del c.d. *bonus*

maturità e che oggi risultano i veri beneficiari dell'art. 20, come risultante in sede di conversione.

2. – Altri profili di illegittimità costituzionale concernono le modalità di adozione e conversione del decreto legge in esame, in quanto l'art. 20 del dl n.104/2013, per come convertito, è una c.d. legge - provvedimento e sottrae ai soggetti incisi dal provvedimento il loro diritto naturale a un giudice ordinario, sia esso civile o amministrativo.

3. - La legge di conversione n. 128/13, nella parte in cui esclude il suddetto allineamento e la parità di trattamento tra tutti i candidati, nonché l'utilizzazione della graduatoria è incostituzionale perché irragionevole e discriminatoria e, dunque, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La discriminazione in quella sede introdotta è, infatti, basata su un parametro che, pur sembrando apparentemente ragionevole, si dimostra immediatamente discriminatorio se calato nella specifica realtà delle graduatorie di medicina e chirurgia 2013.

Infatti, in base alla legge di conversione, nell'ambito delle graduatorie a carattere nazionale, taluni candidati sono stati discriminati in base alla loro prima sede indicata, come se non fosse il sistema stesso basato su una pluralità di opzioni di sede, sull'unica base nazionale dell'idoneità al corso di laurea per sole ragioni di merito.

Sembra quasi che l'ammissione a seguito di scorrimento avvenga per ragioni diverse dal merito. In realtà, lo scorrimento avviene solo perché si liberano posti e chi è idoneo rimane idoneo solo per suo merito. E' violata, quindi, la Costituzione perché tra soggetti parimenti idonei la norma in esame ha salvato solo la posizione

di chi abbia ottenuto direttamente una sede, senza tener conto che le rinunce e gli scorrimenti sono del tutto fisiologici e nel sistema della graduatoria nazionale unica non comportano necessariamente che soggetti precedentemente non idonei ne divengano tali.

La stessa legge di conversione n. 128 del 2013, inoltre, nella parte in cui esclude l'utilità di rinunce e scorrimenti per il funzionamento della clausola di salvezza dall'abrogazione espressa al primo comma dell'art. 20 del decreto legge, è incostituzionale perché irragionevole e discriminatoria e dunque in violazione dell'art. 3 Cost.. La graduatoria è per sua natura funzionale all'esigenza di un determinato numero di persone: ciò che ha ovviamente rilievo è il punteggio ottenuto dal candidato.

Tutti coloro che hanno partecipato alla prima e alla seconda graduatoria hanno diritto, in base al loro punteggio, di essere utilmente classificati se rientranti entro le prime posizioni libere o comunque successivamente disponibili. In altri termini, non si deve cadere in equivoco. La posizione soggettiva di chi partecipa a un concorso comprende in sé il diritto soggettivo di godere delle rinunzie dei candidati posizionati in posizione migliore e tra candidati l'accesso deve essere garantito sempre e comunque sulla base del merito, criterio prevalente e conciliabile rispetto a ogni altro, tanto più se lo stesso legislatore riconosce la possibilità di iscrizione in soprannumero, in deroga – vista anche la paradossale vicenda che egli stesso ha generato – al numero programmato.

Non si tratta, infatti, di un giudizio di idoneità nel quale la commissione dispone del potere di non ammettere taluno che difetti dei requisiti minimi di competenza: in astratto, se tutti rinunziassero, può essere ammesso agli studi anche l'ultimo dei

circa 80.000 candidati. Si pensi, ad esempio, al candidato primo dei non ammessi, questi ha tutto il diritto di vedersi riconosciuto il diritto a subentrare nel posto reso disponibile da un candidato vincitore e rinunciante. Orbene, con la legge di conversione del d.l., il parlamento, nel lodevole intento di voler evitare le conseguenze più immediate dell'intervento normativo del governo, ha inciso gravemente il principio della *par condicio* tra i concorrenti impedendo sia l'allineamento dei candidati in base al merito, sia l'utilità di rinunce e scorrimenti, e così, trasformando un giudizio di ammissione in un giudizio di idoneità. Con il paradossale e irragionevole effetto che, infine, sono ammessi, come illustrato in premessa, soggetti in possesso di un punteggio inferiore a quello del ricorrente.

III. - Illegittimità delle operazioni di esame, per violazione della regola dell'anonimato nelle procedure selettive del concorso in esame. Violazione e falsa applicazione di legge e del principio di imparzialità e di buon andamento della p.a. (97 Cost.).

Pur essendo oggetto di autonomo ricorso, si denuncia l'illegittimità della nuova graduatoria e degli atti connessi e presupposti, per violazione della regola dell'anonimato, come già accertato dal Tar Sicilia con la recente sentenza del 14 gennaio 2014, n. 121, avendo i candidati per il concorso di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014, nella sede di Palermo, dovuto compilare la scheda anagrafica prima del test di ammissione e tenerla esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento, invece che riconsegnarla al Presidente della Commissione o al responsabile d'aula al momento della consegna dei moduli della prova come stabilito dal DM 24 aprile 2013 n.334 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad

accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014) punto 10 dell'Allegato 1, permettendo così la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei test.

IV. - Sul risarcimento in forma specifica ex art.30, comma 2, c.p.a.

Nei limiti dell'interesse del ricorrente, sorto unicamente all'esito della nuova procedura, sussistono tutti i presupposti per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati (graduatoria del 18 dicembre 2013 e atti presupposti) e per il risarcimento in forma specifica, consistente nell'ammissione al corso di laurea cui egli aspira presso l'Università degli studi di Palermo e in cui attualmente è stato ammesso con riserva. In modo da garantire il pieno soddisfacimento della pretesa, contemperandola, per altro verso, con l'interesse pubblico alla conservazione degli atti e con quello di altri candidati ammessi, ferma restando la volontà del legislatore di consentire le iscrizioni in soprannumero (sul rimedio del risarcimento in forma specifica, cfr. Tar Sicilia 28 febbraio 2012, n. 457, e confermata dal C.G.A. 10 maggio 2013, n.466; TAR Toscana 27 giugno 2011, n. 1105).

Ragione per cui si ritiene che non sussistano posizioni di contro interesse, sicché la notifica del presente atto avviene per mero scrupolo difensivo.

ISTANZA CAUTELARE

1.- Attualmente il ricorrente, a seguito di ordinanza cautelare di codesto Ecc.mo Tribunale adito, è stato iscritto con riserva al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo, dove attualmente frequenta con regolarità le lezioni.

Senonché, alla stregua dei criteri di cui alla seconda graduatoria del 18 dicembre 2013, vi è dunque il rischio di un'imminente esclusione del ricorrente dal corso prima di una decisione di merito.

Per tale ragione sorge un interesse a rinnovare la domanda cautelare alla luce dei motivi di impugnazione concernenti la nuova graduatoria, al fine di consentire al ricorrente di continuare a frequentare le lezioni quanto meno fino alla decisione di merito.

Istanze cautelari analoghe alla presente, conseguenti alle impugnazioni (con motivi aggiunti e/o ricorsi autonomi) della nuova graduatoria del 18 dicembre 2013, sono state proposte dagli altri ricorrenti aventi situazioni analoghe - ossia ammessi inizialmente con riserva ma poi esclusi dopo la verifica suddetta (cfr. Decreto presidenziale monocratico n. 436/2014 - Tar Lazio- Sezione III *bis*- con fissazione della camera di consiglio al prossimo 6 marzo 2014).

2. – L'esclusione del ricorrente costituirebbe, dunque, un danno irreparabile, atteso che in tal modo non potrebbe proseguire la frequenza delle lezioni e, per di più, si ritroverebbe estromesso dal corso di laurea in esame, perdendo di fatto ogni possibile utilità un'eventuale sentenza di accoglimento.

Per di più, ciò comporterebbe un'evidente ingiustizia, in quanto il ricorrente, a differenza di altri che con punteggio inferiore o pari al suo di 40,50, (punteggio ottenuto a seguito del riconoscimento del bonus maturità) sono stati confermati nelle iscrizioni a seguito di scorrimento e/o rinuncia della prima graduatoria del 30 settembre 2013.

Per tali ragioni si chiede la conferma dell'ammissione del ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo per l'anno accademico 2013-2014.

P.Q.M.


si chiede, previa concessione della misura cautelare, l'accoglimento, previa ove occorra rimessione della q.l.c. alla Corte costituzionale, del ricorso e dei motivi aggiunti.

Ai fini fiscali verrà versato un ulteriore contributo unificato di **euro 650**.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.

Roma, 10 febbraio 2014

Avv. Giuseppe Naccarato



Prof. Avv. Mario Serio


PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Giorgio La Spina (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), nato a Palermo, il 30.07.1994 e residente a Palermo, Viale Venere, n. 29 delega a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, il Prof. Avv. Mario Serio del foro di Palermo e l'Avv. Giuseppe Naccarato del foro di Roma, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge in ordine al mandato, compreso il potere di presentare motivi aggiunti e appello cautelare.

Dichiaro di essere stato edotto del trattamento dei dati personali e presto il relativo consenso ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Naccarato in Roma, Via Tagliamento, n. 76.

Giorgio la Spina

Giorgio La Spina
V. AUTENTICA
Avv. 

A S.E. Il Presidente della sezione Terza *bis* del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Istanza ex art. 56 c.p.a.

I sottoscritti avv.ti Prof. Mario Serio e Giuseppe Naccarato, difensori del Sig. La
Spina Giorgio nel giudizio contro il MIUR e altri

premessi che:

- il ricorrente ha partecipato alla selezione per l'ammissione alla graduatoria unica nazionale per l'accesso ai corsi a numero programmato di medicina e chirurgia e di odontoiatria per l'anno accademico 2013-2014;
- il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi a codesta Sezione avverso la graduatoria del 30 settembre 2013, per omessa attribuzione del punteggio per c.d. *bonus* maturità,
- frattanto, il d.l. n. 104/2013 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 128/2013 e l'art. 20 è stato radicalmente modificato, mediante la reintroduzione, per le procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse, del c.d. *bonus* maturità e con la previsione della formulazione di una nuova graduatoria "concorrente" con quella del 30.09.2013 in cui viene riconosciuto il c.d. *bonus* maturità;
- il ricorrente, con i presenti motivi aggiunti, ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale la nuova graduatoria, il decreto ministeriale 29.11.2013 e gli atti relativi alla prova di ammissione svoltasi presso l'Università degli studi di Palermo;

- con ordinanza di codesto Ecc.ma Sezione n. 4838 del 6.12.2013, corretta dall'ordinanza n. 582/2014 del 16.1.2014, il ricorrente è stato ammesso con riserva all'immatricolazione presso l'Università degli studi di Palermo;
- attualmente il ricorrente frequenta il corso di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo, ma, alla stregua della revisione della sua posizione, rischia di essere escluso per mancata utile collocazione nella graduatoria del 18.12.2013;

considerato

che è interesse del ricorrente mantenere la sua frequenza al corso di laurea in medicina e chirurgia fino alla decisione di merito, onde evitare di vanificare le sue aspettative, ove si consideri che la deprecata esclusione cagionerebbe un danno irreparabile

P.Q.M.

chiedono la misura cautelare provvisoria, fino alla prima camera di consiglio utile.

Con osservanza

Roma, 10 febbraio 2014

Prof. Mario Serio

Avv. Giuseppe Naccarato



Notificazione a mezzo fax ai sensi dell'art. 56, comma 2, L. 104/2010

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato, con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, per conto del Sig. Giorgio La Spina, come da delega in atti, ho notificato anche a mezzo fax, l'atto di cui sopra a:

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, a mezzo fax 06-96514000.
2. Università degli Studi di Palermo, in persona del M. Rettore p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, a mezzo fax 06-96514000.
3. Università degli Studi di Palermo, in persona del M. Rettore p.t., presso la sede della carica, in Palermo Piazza Marina n.61 (90133), a mezzo fax

091-60110448. 091-6110448



Roma, 10 febbraio 2014

Avv. Giuseppe Naccarato



WorkCentre 7120

Rapporto trasmissione

G3-ID
Nome locale
Logo società

Data e ora : 10/02/2014 5:43 PM
Pagina : 1(Ultima pagina)

Il lavoro è stato inviato.
Formato originale: A4

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663
C.F. NCC GPP 645034579H
A.C. giuseppecaccarato@ordineavvocatiroma.org

ORIGINALE

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ric. n. 10459/2013

Sezione Terza bis

Udienza del 5 giugno 2014

Motivi aggiunti

e contestuale nuova istanza cautelare

Per Giorgio La Spina (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), residente a Palermo, Viale Venere, n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Mario Serio (codice fiscale SRE MRA 52M20 G273P - PEC: marioserio@pecavvpa.it), del foro di Palermo e dall'Avv. Giuseppe Naccarato (codice fiscale: NCC GPP 64 503H 579H - PEC: giuseppecaccarato@ordineavvocatiroma.org - fax 06-98936663) del foro di Roma e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in (00198) Roma, Via Tagliamento, n. 76,

contro

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

nonché nei confronti, ove occorra:

2. dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore p.t., con sede in Palermo, domiciliato per la carica in Piazza Marina, 61 - 90133 PALERMO;

3. del sig. Riccardo Bellisario

per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare:

- dell'atto di approvazione della nuova graduatoria nazionale del 28.12.2013, formata ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis del d.l. n. 104/2013, per come convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013 n.128;
- della graduatoria medesima;

1



N.	lavoro	Stazione remota	Data e ora inizio	Durata	Pagine	Protocollo	Contenuto	Stato
1	6984 AGS		2-10; 5:40 PM	2:18	18/18	Super G3	Completato	-

WorkCentre 7120

Rapporto trasmissione

G3-ID
Nome locale
Logo società

Data e ora : 10/02/2014 5:45 PM
Pagina : 1(Ultima pagina)

Il lavoro è stato inviato.
Formato originale: A4

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00188 ROMA
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663
C.F. NCC GPP 64 S03H 579H
E-mail: giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

ORIGINALE

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ric. n. 10459/2013

Sezione Terza bis

Udienza del 5 giugno 2014

Motivi aggiunti

e contestuale nuova istanza cautelare

Per **Giorgio La Spina** (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), residente a Palermo, Viale Venere, n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Mario Serio (codice fiscale SRE MRA 52M20 G273P - PEC: marioserio@pecavvpa.it), del foro di Palermo e dall'Avv. Giuseppe Naccarato (codice fiscale: NCC GPP 64 S03H 579H - PEC: giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org - fax 06-98936663) del foro di Roma e presso lo studio del secondo effettivamente domiciliato in (00198) Roma, Via Tagliamento, n. 76,

contro

1. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

nonché nei confronti, ove occorra:

2. dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore p.t., con sede in Palermo, domiciliato per la carica in Piazza Marina, 61 - 90133 PALERMO;

3. del sig. Riccardo Bellisario

per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare:

- dell'atto di approvazione della nuova graduatoria nazionale del 18.12.2013, formata ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis del d.l. n. 104/2013, per come convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013 n.128;
- della graduatoria medesima;



1

N.	lavoro	Stazione remota	Data e ora inizio	Durata	Pagine	Protocollo	Contenuto	Stato
1	6985 AGS		2-10; 5:43 PM	2:00	18/18	Super G3	Completato	-

WorkCentre 7120

Rapporto trasmissione

G3-ID
Nome locale
Logo società

Data e ora : 10/02/2014 6:20 PM
Pagina : 1 (Ultima pagina)

Il lavoro è stato inviato.
Formato originale: A4

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00188 ROMA
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663
C.F. NCC GPP 64503 H579H
e.c. giuseppennaccarato@ordineavvocatiroma.org

ORIGINALE

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ric. n. 10459/2013

Sezione Terza bis

Udienza del 5 giugno 2014

Motivi aggiunti

e contestuale nuova istanza cautelare

Per **Giorgio La Spina** (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), residente a Palermo, Viale Venere, n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Mario Serio (codice fiscale SRE MRA 52M20 G273P - PEC: marioserio@pecavvpa.it), del foro di Palermo e dall'Avv. Giuseppe Naccarato (codice fiscale: NCC GPP 64 503H 579H - PEC: giuseppennaccarato@ordineavvocatiroma.org - fax 06-98936663) del foro di Roma e presso lo studio del secondo effettivamente domiciliato in (00198) Roma, Via Tagliamento, n. 76,

contro

1. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

nonché nei confronti, ove occorra:

2. dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore p.t., con sede in Palermo, domiciliato per la carica in Piazza Marina, 61 - 90133 PALERMO;

3. del sig. Riccardo Bellisario

per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare:

- dell'atto di approvazione della nuova graduatoria nazionale del 18.12.2013, formata ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis del d.l. n. 104/2013, per come convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013 n.128;
- della graduatoria medesima;

1



N.	lavoro	Stazione remota	Data e ora inizio	Durata	Pagine	Protocollo	Contenuto	Stato
1	6990 0916110448		2-10; 6:18 PM	1:56	18/18	Super G3		Completato

Cron. N.ro 727/14

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce al presente atto, ho notificato il su esteso atto a: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, (00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76598316338-4, spedita all'Ufficio postale di Roma 42

Roma, 11 febbraio 2014

Avv. Giuseppe Naccarato



Cron. N.ro 728/14

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del Sig. GIORGIO LA SPINA, giusta delega in calce al presente atto, ho notificato il su esteso atto a: **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (00186), via dei Portoghesi n.12, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76598316335-1, spedita all'Ufficio postale di Roma 42

Roma, 11 febbraio 2014

Avv. Giuseppe Naccarato



Cron. N.ro 729/14

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del Sig. GIORGIO LA SPINA, giusta delega in calce al presente atto, ho notificato il su esteso atto a: **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore p.t., presso la sede della carica, in Palermo (90133), Piazza Marina n.61, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76598316334-0, spedita all'Ufficio postale di Roma 42.

Roma, 11 febbraio 2014



Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 730/14

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso atto a: **RICCARDO BELLISARIO**, residente in Viale Bruno Buozzi, n. 54 (00040) Castel Gandolfo, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.76598316336-2, spedita all'Ufficio postale di Roma 42.

Roma, 11 febbraio 2014



Avv. Giuseppe Naccarato



Posteitaliane

EP0795-EP0169 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (e. 2, 3, 4) - St. (I) 54.03.01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Giuseppe Naccarato	
	VIA / PIAZZA	Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA	
		Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663	
		C.F. NCC GPP 64S03 H579H	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76598316338-4



Posteitaliane

EP0795-EP0169 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (e. 2, 3, 4) - St. (I) 54.03.01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Giuseppe Naccarato	
	VIA / PIAZZA	Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA	
		Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663	
		C.F. NCC GPP 64S03 H579H	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE